

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2004

sull'attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza

(2004/213/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista, la decisione della Commissione 2003/113 def. dell'11 marzo 2003 concernente l'adozione della comunicazione «Difesa europea — Questioni industriali e di mercato — Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari» ⁽¹⁾, in particolare il punto 5,

visto l'articolo 157, punto 1, quarto comma del trattato (favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico),

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione vara un'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza (2004-2006) come annunciato nella comunicazione della Commissione «Attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale

europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia».

Le attività e il programma di lavoro dell'azione preparatoria sono ripresi nella comunicazione (Sezione II) e costituiscono la base per gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara futuri.

Articolo 2

I dettagli attuativi per detta azione preparatoria sono illustrati nell'allegato.

La linea di bilancio per questa attività è 08 14 01.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2004.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

ATTUAZIONE DELL'AZIONE PREPARATORIA ⁽¹⁾

1. Attività e sostegno finanziario

Le attività che verranno intraprese nell'ambito dell'azione preparatoria sul «Rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza» saranno progetti e attività di sostegno. I progetti dureranno generalmente da uno a due anni, mentre le attività di sostegno potranno durare da sei mesi a tre anni.

Per i progetti saranno pubblicati inviti a presentare proposte. I contributi finanziari destinati ai progetti saranno disciplinati da un accordo scritto (chiamato contratto di sovvenzione). Le attività di sostegno potranno essere selezionate anche mediante inviti a presentare proposte, che porteranno alla firma di contratti di sovvenzione, oppure da bandi di gara, che porteranno a contratti di servizi.

Gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte, le procedure di valutazione e di negoziazione dei contratti e i principi che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale e i contratti di sovvenzione sono descritti ai punti 3, 4, 5, 6 e 7; per quanto attiene ai bandi di gara, si ricorrerà alle procedure e ai contratti standard.

La Commissione potrà nominare esperti indipendenti con l'incarico di assisterla nell'elaborazione del Programma Europeo di ricerca in materia di sicurezza, nella valutazione delle proposte e nel monitoraggio delle attività, compreso l'esito complessivo dell'azione preparatoria. Gli esperti saranno nominati con decisione del Rappresentante legale della Commissione sulla base di un invito a presentare candidature.

2. Partecipazione

2.1. Principi generali

Saranno ammessi a partecipare e a ricevere un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici stabiliti negli Stati Membri ⁽²⁾. I partecipanti saranno autorità pubbliche, organizzazioni industriali pubbliche e private (comprese le PMI), istituti di istruzione superiore ed istituti di ricerca.

In casi eccezionali, in aggiunta al numero minimo di partecipanti, potranno partecipare anche soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo od organizzazioni internazionali; in tali casi potrà essere erogato a titolo eccezionale un contributo finanziario comunitario. La partecipazione da paesi terzi sarà subordinata alla conclusione di accordi di reciprocità con il paese in questione.

Saranno adottati provvedimenti adeguati per garantire che alle informazioni classificate sia riservato un trattamento conforme alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza ⁽³⁾. Inoltre, i membri dei consorzi dovranno verificare che il trattamento delle informazioni classificate sia conforme ai regolamenti di sicurezza vigenti.

2.2. Numero minimo di partecipanti

I progetti saranno realizzati da un consorzio composto da almeno due soggetti giuridici indipendenti provenienti da Stati membri diversi ⁽⁴⁾. Si sottolinea che la collaborazione tra soggetti di diversi Stati membri, compresi organismi di pubblica sicurezza, è vivamente incoraggiata e rappresenta anzi uno degli obiettivi principali di questa azione preparatoria.

Le attività di sostegno possono essere svolte da un unico partecipante o da un consorzio.

I consorzi saranno rappresentati da un coordinatore che provvederà ai compiti di coordinamento e ad amministrare il contributo comunitario sotto il profilo della sua ripartizione tra i vari membri.

2.3. Competenze tecniche e risorse

I partecipanti dovranno disporre delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'attività. Nel corso dello svolgimento dei lavori i partecipanti devono disporre, nella forma e nei tempi richiesti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'attività. Per risorse necessarie alla realizzazione dell'attività si intendono le risorse umane, infrastrutturali, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo sulla base di un impegno precedente.

⁽¹⁾ Al momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte la Commissione presenterà un vademecum dettagliato per i proponenti.

⁽²⁾ Per «Stati membri» si intendono tutti gli Stati dell'UE-25, compresi quindi i paesi in via di adesione.

⁽³⁾ GU L 317 del 3.12.2001.

⁽⁴⁾ Saranno ammessi a partecipare anche i gruppi europei di interesse economico (GEIE), a patto che la composizione dei partner del GEIE in questione soddisfi queste condizioni.

3. Valutazione delle proposte di progetto

3.1. Procedura di valutazione e di selezione

Le proposte relative a progetti presentate in risposta alla pubblicazione di un invito a presentare proposte saranno valutate in base alla procedura descritta di seguito. Alla documentazione classificata sarà riservato il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

3.2. Controlli di ammissibilità

I servizi della Commissione verificheranno che le proposte soddisfino i seguenti criteri di ammissibilità:

- ricezione della proposta da parte della Commissione entro la data e l'ora indicate nell'invito come termine ultimo di presentazione,
- numero minimo di partecipanti, come indicato nell'invito a presentare proposte,
- completezza della proposta, ossia presenza di tutti i moduli amministrativi richiesti e di una descrizione della proposta medesima.

Saranno sottoposte a valutazione soltanto le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità.

3.3. Criteri di valutazione

Ciascuna proposta sarà valutata in base ai seguenti criteri:

- pertinenza della proposta rispetto al Programma di Lavoro dell'Azione Preparatoria,
- rafforzamento della competitività dell'industria europea e potenziale di sfruttamento,
- eccellenza scientifica e/o tecnologica e contributo a miglioramenti tangibili e dimostrabili sul piano della sicurezza,
- costituzione di partnership efficaci tra utilizzatori (pubblici), industria e ricerca,
- capacità del consorzio di realizzare efficacemente il progetto nonché di provvedere in modo efficace alla sua gestione, comprese la capacità di proteggere se necessario le informazioni classificate e la presenza di piani chiari per la gestione della proprietà intellettuale.

3.4. Punteggio, soglie e ponderazione dei criteri di valutazione

Per ciascun criterio di valutazione sarà assegnato un punteggio da 0 a 5, con il significato indicato di seguito:

0 — la proposta non tratta la questione in esame o non può essere giudicata in base al criterio in questione per mancanza di informazioni o incompletezza delle stesse;

1 — scarso; 2 — mediocre; 3 — buono; 4 — molto buono; 5 — ottimo.

Per ciascun criterio occorrerà raggiungere il punteggio minimo (soglia) pari a 3. Le proposte che non raggiungeranno detto punteggio per uno dei criteri saranno respinte. Per le proposte che avranno superato tutte le soglie verrà calcolato un punteggio complessivo (ogni criterio avrà la medesima ponderazione). Per il punteggio complessivo è fissata una soglia minima di 18/25.

3.5. Descrizione della valutazione delle proposte

Ogni proposta sarà esaminata da almeno tre valutatori (personale della Commissione, esperti esterni o entrambi) esenti da conflitti d'interessi, che opereranno in modo indipendente; per ciascun criterio essi assegneranno un punteggio ed esprimeranno un commento.

Quando tutti i valutatori cui è stata assegnata una determinata proposta avranno terminato la propria valutazione individuale, potrà essere organizzata una discussione di concertazione relativa ai punteggi attribuiti per concordare un punteggio consensuale per ciascun criterio.

Un pannello di valutatori procederà a un esame finale, consoliderà i punteggi e concorderà i rapporti consensuali (consensus riaperte). La riunione del pannello avrà come risultato un rapporto che conterrà, per ciascuna proposta, i punteggi e le relative osservazioni per ciascun criterio, un elenco delle eventuali proposte che superano i punteggi minimi con l'indicazione del voto finale per ciascuna di esse e le raccomandazioni del gruppo in relazione all'ordine prioritario.

3.6. Informazioni ai proponenti sull'esito delle proposte

Il coordinatore di ciascuna proposta riceverà la relazione di valutazione. Per quanto riguarda le proposte respinte per non avere superato una soglia di valutazione, potrà accadere che le osservazioni siano complete solo per i criteri esaminati fino al momento del mancato superamento del punteggio minimo.

4. Completamento della valutazione

4.1. Graduatoria della Commissione

I servizi della Commissione redigeranno un elenco di tutte le proposte valutate che avranno superato le soglie stabilite, classificate in ordine di priorità sulla base del punteggio finale. Nel caso di due proposte con lo stesso punteggio finale, i servizi della Commissione terranno conto degli obiettivi dell'Azione Preparatoria, della compatibilità delle proposte con gli obiettivi enunciati dalla Commissione e degli stanziamenti di bilancio disponibili.

4.2. Elenco di riserva della Commissione

L'elenco delle proposte selezionate per la negoziazione dei contratti terrà conto del bilancio disponibile (indicato nell'invito a presentare proposte). Se necessario, un certo numero di proposte sarà tenuto come riserva da utilizzare nei casi di esito negativo delle negoziazioni, ritiro di proposte e/o risparmi in fase di negoziazione dei contratti.

Ai coordinatori delle proposte tenute in riserva verrà confermata la possibilità di avviare negoziati per la preparazione di un contratto subordinatamente alla disponibilità di fondi.

Quando il bilancio disponibile per l'invito sarà stato esaurito, le proposte rimaste nella riserva saranno respinte e i relativi coordinatori ne saranno informati.

4.3. Decisione di esclusione

Le proposte ritenute non ammissibili o non pertinenti, quelle che non hanno conseguito uno dei punteggi minimi relativi ai criteri di valutazione e quelle che non possono essere finanziate in quanto non raggiungono un determinato punteggio, saranno respinte con una decisione dell'Rappresentante legale della Commissione.

5. Procedura di negoziazione e di selezione

Non appena sarà disponibile la graduatoria finale elaborata dai servizi della Commissione, i coordinatori delle proposte non respinte per le quali sono disponibili finanziamenti saranno invitati ad avviare le trattative.

La negoziazione potrà riguardare qualsiasi aspetto scientifico, giuridico o finanziario della proposta sollevato in fase di valutazione, o qualsiasi altra questione esaminata durante la compilazione della graduatoria.

I futuri contraenti dovranno attenersi al regolamento finanziario ⁽¹⁾. Sarà inoltre escluso dalla partecipazione a futuri contratti di sovvenzione ogni potenziale contraente in situazione di conflitto d'interessi oppure che abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni necessarie ai fini della partecipazione al contratto o che non abbia fornito tali informazioni ⁽²⁾.

In caso di impossibilità di raggiungere un accordo con i proponenti entro un termine ragionevole eventualmente imposto dai servizi della Commissione, la trattativa finalizzata alla preparazione del contratto potrà essere chiusa e la proposta verrà respinta. I servizi della Commissione negozieranno il finanziamento delle proposte selezionate rispettando la graduatoria stabilita, fino al raggiungimento dell'importo messo a disposizione dalla decisione finanziaria.

Le trattative che avranno esito positivo porteranno alla conclusione di contratti di sovvenzione.

6. Relazioni e controlli

I progetti e le attività di sostegno presenteranno regolari relazioni alla Commissione per consentire un adeguato monitoraggio. Nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, la Commissione potrà essere assistita da esperti indipendenti (se necessario debitamente autorizzati). La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a controlli scientifici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti per assicurarsi che le attività siano o siano state svolte nelle condizioni da essi dichiarate e secondo le modalità previste dal contratto.

⁽¹⁾ Articoli 114 e 93.

⁽²⁾ Articoli 114 e 94 del regolamento finanziario.

7. Contratto e diritti di proprietà intellettuale

7.1. Principi generali

Il contratto di sovvenzione relativo ai progetti e alle attività di sostegno si baserà sul contratto tipo del Sesto Programma Quadro. Il contratto di sovvenzione sarà firmato dal Rappresentante legale della Commissione e da tutti i membri del consorzio.

Sarà possibile l'aggiunta di clausole relative alla proprietà, alla protezione e all'uso delle conoscenze, alla riservatezza e ai diritti di accesso per verificare le caratteristiche specifiche che potranno emergere nell'ambito delle attività della presente azione preparatoria.

7.2. Contributo finanziario della Comunità

Il contributo finanziario della Comunità assumerà la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come percentuale del bilancio indicato dai partecipanti per la realizzazione del progetto o dell'attività di sostegno. Le spese necessarie all'attuazione del progetto o dell'attività di sostegno devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente.

I costi ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) devono essere effettivi, economici e necessari all'attuazione del progetto o dell'attività di sostegno;
- 2) devono essere determinati in base ai normali principi contabili del singolo partecipante;
- 3) devono essere registrati nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi, nella relativa documentazione finanziaria di detti terzi;
- 4) devono essere al netto di imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto.

7.3. Schemi di finanziamento

Per i progetti sono previsti due diversi piani di finanziamento in base alle categorie di ricerca previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾:

- 1) ricerca industriale;
- 2) attività di sviluppo precompetitive.

Per completezza è stato aggiunto un terzo piano:

- 3) gestione delle attività.

La tabella riportata di seguito indica le percentuali massime del contributo finanziario comunitario che saranno concesse ai progetti in funzione dei diversi piani.

Tassi di rimborso massimi dei costi ammissibili	Ricerca industriale	Attività di sviluppo precompetitive	Gestione delle attività
Progetti	fino al 75 %	fino al 50 %	100 % (fino al 7 % del contributo)

In caso di cumulo tra finanziamento comunitario e finanziamenti nazionali sotto forma di aiuti di Stato, in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, il sostegno pubblico totale non può superare i limiti del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per le attività di sviluppo precompetitive.

Le sovvenzioni relative alle attività di sostegno non sono soggette alla disciplina sugli aiuti di Stato e potranno rimborsare fino ad un massimo del 75 % dei costi ammissibili, che potranno includere fino al 10 % del contributo complessivo per le attività di gestione.

7.4. Diritti di proprietà intellettuale

Le conoscenze saranno di proprietà dei contraenti che le producono. Qualsiasi trasferimento di conoscenze stabilito da un contratto di sovvenzione e qualsiasi concessione di diritti di accesso a tali conoscenze ad un'organizzazione terza non appartenente al consorzio sono subordinati all'approvazione della Commissione, degli Stati membri in cui risiedono i partecipanti e degli altri contraenti.

La Commissione e gli Stati membri possono rifiutare tale approvazione per rilevanti motivi di interesse europeo o nazionale o se la loro legislazione lo vieta. Gli altri partecipanti possono rifiutare tale approvazione se sono in grado di dimostrare che i propri interessi commerciali o industriali potrebbero risulterne notevolmente danneggiati o qualora ne derivasse la violazione di obblighi giuridici.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.